

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3263

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 13 ottobre 1988 (Stampato n. 739)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**RUFFINO, SANTALCO, PATRIARCA, CUMINETTI, BEORCHIA, BONORA, DIANA, DE CINQUE, FONTANA ELIO, FAVILLA, FIORET, GRAZIANI, D'AMELIO, LEONARDI, AZZARETTI, AZZARÀ, ANGELONI, DI STEFANO, SALERNO, MANZINI, VETTORI, PICANO, GRASSI BERTAZZI, POLI, IANNIELLO, TAGLIAMONTE, NIEDDU**

Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 18 ottobre 1988*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. - (*Sospensione cautelare della riscossione*). - 1. In pendenza del giudizio di primo grado il ricorrente ha facoltà di chiedere alla commissione tributaria che la esecutorietà dell'imposizione venga sospesa se da essa può derivargli un pregiudizio imminente ed irreparabile.

2. L'istanza di sospensione, debitamente motivata, a pena di inammissibilità, in ordine al presupposto indicato nel comma 1, va prodotta in carta da bollo alla segreteria della commissione tributaria di primo grado presso la quale pende il ricorso contro l'atto impositivo e ad essa vanno allegati, sempre a pena di inammissibilità, le copie fotostatiche delle ricevute comprovanti l'avvenuta presentazione del ricorso in bollo alla segreteria della commissione e dell'esemplare in carta semplice all'ufficio tributario.

3. Il presidente della commissione provvede ad assegnare l'istanza alla sezione che ha in carico il ricorso contro l'atto impositivo entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa e, nel caso in cui il ricorso non sia stato assegnato, vi provvede entro lo stesso termine, in uno con l'istanza.

4. Il presidente della sezione fissa la data in cui verrà tenuta la camera di consiglio in modo che essa si svolga entro il quindicesimo giorno da quello dell'assegnazione dell'istanza; di tale fissazione viene data comunicazione alle parti con avviso spedito almeno tre giorni prima. La sezione provvede in contraddittorio ed immediatamente con ordinanza motivata e non impugnabile.

5. Il provvedimento di sospensione, totale o parziale, ha efficacia per dodici mesi, decorrenti dalla data della sua emissione, salvo che nel frattempo non sia intervenuta la decisione sul ricorso, e non è rinnovabile.

6. Il presidente del collegio, contestualmente alla pronuncia favorevole alla sospensione, dispone la fissazione dell'udienza dibattimentale per la trattazione del ricorso in modo che essa possa svolgersi non oltre i tre mesi anteriori alla scadenza della sospensione.

7. Il provvedimento di rigetto dell'istanza preclude al ricorrente la richiesta di sospensione della riscossione agli organi amministrativi.

8. Se la decisione della commissione di primo grado conferma in tutto o in parte l'atto impugnato, l'ufficio tributario da cui esso promana applica sull'imposta

dovuta, e la cui riscossione è stata sospesa dal provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo, una maggiorazione del 15 per cento annuo, raggugliata al tempo intercorso fra il provvedimento di sospensione e il deposito della decisione, ferma restando l'applicazione degli interessi per ritardata riscossione stabiliti dalle singole leggi di imposta. Se la sospensione riguarda soltanto sanzioni non pecuniarie, l'ufficio tributario applica una pena pecuniaria di lire 200.000 ».

#### ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« La procedura esecutiva, salvo che non sia stata sospesa dalla commissione tributaria ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non può essere sospesa dall'esattore se la sospensione stessa non sia disposta dall'intendenza di finanza ai sensi dell'articolo 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzi ».

#### ART. 3.

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 17-bis i compensi previsti dai commi precedenti vanno corrisposti nella misura maggiorata del 30 per cento ».

#### ART. 4.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai segretari spetta un compenso di lire 1.500 per ogni decreto emesso ai

sensi dell'articolo 17-*bis* dalla sezione della commissione cui sono addetti ed esso viene liquidato dall'intendenza di finanza competente per territorio in base ai progetti di liquidazione formulati dalla segreteria della commissione. Il compenso va annualmente adeguato con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, in correlazione alla misura dei compensi previsti dall'articolo 12 per i membri della commissione ».

ART. 5.

1. Alla copertura delle spese per i nuovi adempimenti delle commissioni tributarie di primo grado, che si valutano non superiori ai due miliardi di lire, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 8 dell'articolo 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, inserito dall'articolo 1 della presente legge.